



COMUNE DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO
DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER IL RILASCIO DEL
PERMESSO DI COSTRUIRE E AGEVOLAZIONI PER
L'EDILIZIA SOSTENIBILE**

Approvato con deliberazione C.C. n.59 del 29.11.2006

REGOLAMENTO COMUNALE
per
**LA ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
A SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE**
e
AGEVOLAZIONI PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE

SOMMARIO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA REALIZZABILI A CARICO DI PRIVATI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1.....	2
ART. 3 - URBANIZZAZIONE DELLE AREE	3
ART. 4 - PROCEDURE	4
ART. 5 - ACQUISIZIONE GRATUITA DELLE AREE	7
ART. 6 - EDILIZIA SOSTENIBILE.....	7
ART. 7 - NORME DI RINVIO	9



ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1°. Il presente Regolamento detta norme e modalità per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a carico dei privati per interventi di trasformazione edilizia e/o urbanistica per l'ottenimento del titolo abilitativo di "permesso di costruire" o "Denuncia di Inizio Attività" in relazione all'attuazione delle previsioni del piano Regolatore Generale " o finalizzati all'attuazione dei piani particolareggiati o attuativi vigenti e dei programmi complessi di cui alla sezione II (piani attuativi) , capo II (pianificazione comunale), del titolo II (norme sulla pianificazione) della Legge Urbanistica Regionale n. 18/83 nel testo in vigore.
- 2°. Le presenti norme sono altresì applicabili ai "programmi complessi" oltre quelli di cui al comma 1° afferenti bandi regionali o di amministrazione di rango sovracomunale per il cofinanziamento degli interventi nella misura ammessa dagli stessi bandi.
- 3°. La realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico dei privati singoli o riuniti in consorzio è consentita con la diretta esecuzione e conseguente scomputo della quota relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del contributo per il rilascio del permesso di costruire dovuto ai sensi del comma 2°, art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i. (Testo Unico per l'Edilizia).
- 4°. Ove l'Amministrazione Comunale valuti di particolare interesse pubblico l'intervento proposto dal privato in relazione alla qualità ed alla valenza comunale o sovracomunale nonché alla economicità delle urbanizzazioni proposte ovvero alla capacità dell'intervento di promuovere lo sviluppo locale, potrà essere scomputata anche la quota relativa al costo di costruzione del contributo per il rilascio del permesso di costruire dovuto ai sensi del comma 3°, art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i. (Testo Unico per l'Edilizia).
- 5°. Il valore economico delle opere pubbliche è dato dalla sommatoria del valore delle aree su cui dette opere insistono e che saranno successivamente cedute al Comune nel caso di immobili non in proprietà del Comune stesso e del costo di produzione delle opere medesime. Per i piani particolareggiati su aree di espansione residenziale di attuazione privata il predetto valore economico è dato esclusivamente dal costo di produzione delle opere con cessione gratuita delle aree.

ART. 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA REALIZZABILI A CARICO DI PRIVATI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1.

- 1°. Sono realizzabili a carico dei privati alle condizioni degli articoli che seguono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria individuate nella L.R. 89/98 di seguito riportate ad eccezione di quelle che non sono di competenza comunale:
 - a) urbanizzazione primaria:
 - strade residenziali, marciapiedi e piste ciclabili;
 - spazi di sosta, di parcheggio e piazze;
 - rete fognante e impianti di depurazione;
 - rete idrica;
 - reti di trasporto energetico, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e relative sottostazioni e centraline;
 - reti di illuminazione pubblica, di telecomunicazione e relativi impianti ed accessori pubblici o di pubblico interesse;
 - spazi di verde residuali di arredo e di rispetto;

- barriere di protezione da rumore;
 - spazi per la raccolta dei rifiuti;
- b) urbanizzazione secondaria:
- asili nido e scuole materne;
 - scuole dell'obbligo;
 - mercati di quartiere;
 - delegazioni comunali e altri uffici di quartiere;
 - chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
 - impianti sportivi e aree verdi attrezzate a parco, per il gioco e lo sport di quartiere;
 - centri sociali civici;
 - attrezzature culturali, sanitarie e ricreative di quartiere;
 - parcheggi pubblici;

2°. Sono assimilate alle opere di urbanizzazione tutte le infrastrutture primarie relative agli agglomerati delle aree o dei nuclei per lo sviluppo industriale, nonché quelle necessarie alla sistemazione delle aree per insediamenti produttivi individuate ai sensi e con le procedure di cui all'art. 27 della legge 865/71.

3°. Nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori dovessero insistere su terreni di natura civica, come tali individuati ai sensi della legge 1766/1927 e della L.R.25/98 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione ad eseguire le opere di cui al 1° comma del presente articolo resta comunque subordinata al perfezionamento delle procedure di cui alla richiamata L.R. 25/88 nel testo in vigore.

4°. Ai fini del presente regolamento vengono considerate esclusivamente le opere di urbanizzazione di pubblica utilità individuabili nei piani urbanistici vigenti generali e particolareggiati ovvero compresi nel Piano triennale delle opere pubbliche e nella programmazione annuale delle manutenzioni.

5°. Non si considerano opere di urbanizzazione primarie e secondarie gli allacciamenti alla rete pubblica, di qualsiasi natura – compresa la viabilità – di esclusivo interesse privato.

ART. 3 – URBANIZZAZIONE DELLE AREE

1°. Sul presupposto che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria debbono essere realizzate dall'Amministrazione Comunale, nonché in relazione alle esigenze di snellimento della complessa procedura amministrativa sfociante nell'emissione dell'atto di Permesso di Costruire o DIA diretti o condizionati ed in relazione all'interesse della collettività di disporre in termini relativamente brevi di opere e di infrastrutture di pubblica utilità indispensabili per l'organizzazione e la funzionalità urbanistica e sociale delle aree edificabili di P.R.G., si stabilisce quanto segue:

- a) Le opere di urbanizzazione relative alle aree di intervento urbanistico preventivo o interessate da programmi complessi sono indipendenti dal programma triennale delle opere pubbliche. Tali opere dovranno essere realizzate a scomputo del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/01 ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento in un intervallo di tempo non superiore al triennio, in maniera correlata alle edificazioni delle aree e tali da garantirne la utilizzabilità. In detti piani tutte le opere primarie necessarie all'urbanizzazione delle aree, devono essere realizzate a scomputo, anche per importi superiori agli oneri tabellari dovuti per legge senza eventuale conguaglio e le opere di urbanizzazione secondaria fino alla concorrenza dell'importo dovuto. Il Comune può convenire con il

soggetto attuatore, in sostituzione della cessione delle aree e della realizzazione di opere per l'urbanizzazione secondaria, il versamento della somma corrispondente al valore della quota delle aree e delle opere da realizzare, in tutti quei casi in cui la cessione delle aree sia ritenuta non necessaria per la realizzazione di ulteriori urbanizzazioni e/o queste ultime siano già esistenti.

- b) E' prescritta inoltre , in alternativa alla diretta esecuzione , la monetizzazione degli standards di cui al D.M. 1444/68 (aree ed opere) per programmi complessi proposti da privati in variante alla pianificazione urbanistica comunale nonché per gli interventi di insediamento, riconversione, ampliamento di attività produttive in variante agli strumenti urbanistici vigenti e consentiti con le procedure di cui all'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m. e i. La Giunta Comunale determina annualmente i costi unitari/mq per la monetizzazione degli standards di cui alle precedenti lettere.
- c) Il prezzo delle aree, definito dal C.C. ai fini I.C.I. sulla base del valore di mercato relativo alla specifica zona interessata e annualmente indicizzati consentirà al Comune di procedere all'acquisto di aree alternative, per urbanizzazioni, nelle ubicazioni previste dal P.R.G.
- d) I piani attuativi approvati e vigenti (piani particolareggiati attuativi, piani di recupero e programmi complessi) costituiscono progetti preliminari ai sensi della legislazione per le opere pubbliche.
- e) Il competente Settore Lavori Pubblici, in relazione al tipo di opera che verrà realizzata a scomputo, individua all'interno della propria struttura il responsabile del procedimento per la fase attuativa, che potrà avvalersi della conferenza dei servizi per il reperimento dei pareri.
- f) Le caratteristiche tecniche, i tempi di realizzazione e la cessione delle opere vanno definiti nell'ambito delle convenzioni che regolano i rapporti fra il Comune ed i soggetti attuatori ai sensi della legislazione vigente, che vanno corredate da apposite fideiussioni, ai sensi degli artt. 1944 e 1957 del codice civile, a garanzia delle opere da realizzare di importo pari a quello delle opere, aumentato del 10%, con previsione di clausole sanzionatorie per le inadempienze. Nelle convenzioni vanno inoltre previste le procedure relative al rispetto della vigente legislazione antimafia.
- g) I soggetti attuatori hanno l'obbligo di scegliere il progettista ed il direttore dei lavori delle urbanizzazioni tra i tecnici iscritti agli albi ed ordini professionali, che non abbiano in corso contenziosi con il Comune.

ART. 4 - PROCEDURE

- 1°. I piani particolareggiati attuativi, piani di recupero ed i programmi complessi in variante al P.R.G. o ai piani attuativi , con gli schemi di convenzione ed il progetto preliminare delle urbanizzazioni hanno i contenuti e seguono le procedure di cui alla sezione II (piani attuativi) , capo II (pianificazione comunale), del titolo II (norme sulla pianificazione) della Legge Urbanistica Regionale n. 18/83 nel testo in vigore.
- 2°. In caso i piani e programmi sopra indicati non abbiano avuto contestuale approvazione della convenzione , lo schema sarà approvato dalla Giunta Comunale secondo le norme attualmente in vigore e gli indirizzi del presente regolamento.
- 3°. Prima della stipula della convenzione i soggetti attuatori hanno l'obbligo della presentazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione previste a scomputo del contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire, comprensivi di tutti gli elaborati grafici e del computo metrico estimativo delle opere basato sul prezzario regionale vigente al momento

della presentazione. Il progetto dovrà avere gli elementi costitutivi del progetto esecutivo previsti per i lavori pubblici nelle norme in vigore per gli appalti delle pubbliche amministrazioni. In articolare dovrà contenere il piano di coordinamento della sicurezza cantieri se dovuto e, comunque, il calcolo degli oneri di sicurezza sulle categorie dei lavori ed il cronoprogramma dei lavori sulla base del costo della mano d'opera e del rapporto uomini /giorno. Il cronoprogramma dei lavori sarà di riferimento per la determinazione del termine di esecuzione dei lavori a prescindere dai termini di realizzazione degli interventi edilizi.

- 4°. Il termine di ultimazione dei lavori indicato nel cronoprogramma del progetto esecutivo e indicato espressamente nella convenzione può essere posticipato sulla base di relazione motivata del Responsabile del Procedimento del Servizio Lavori Pubblici, nei casi previsti dalla legge, con atto proprio del Dirigente dello stesso Servizio.
- 5°. I soggetti attuatori dovranno realizzare le opere di urbanizzazione contestualmente alla costruzione degli edifici, anche per stralci funzionali ed in maniera correlata all'edificazione, ed ultimarle comunque ed a prescindere dai termini del cronoprogramma prima del rilascio del certificato di abitabilità degli stessi;
- 6°. I soggetti attuatori hanno altresì l'obbligo di cedere le aree destinate a viabilità e standards e/o le opere realizzate individuate dagli stessi progetti esecutivi successivamente alla realizzazione delle opere e comunque non oltre tre anni dalla stipula della convenzione previo collaudo delle opere stesse a cura del comune ed ad spese dell'attuatore. In mancanza del predetto collaudo le opere rimarranno a carico dell'attuatore in termini di responsabilità e manutenzione.
- 7°. Per la definizione dell'importo delle opere, i computi metrici estimativi vanno redatti dai privati applicando il prezzario ufficiale regionale della Regione Abruzzo aggiornato all'anno di riferimento con il ribasso del 10% su tutti i prezzi al netto degli oneri per la sicurezza, dell'IVA tanto in quanto esente ai sensi dell'art. 51 della legge 342/2000 e di spese tecniche di progettazione.
- 8°. Il progetto esecutivo presentato va esaminato dal competente Servizio LL.PP. per il controllo tecnico-economico e sottoposto, sempre a cura dello stesso Responsabile del procedimento, all'esame della Giunta Comunale per la sua approvazione. In seguito il responsabile del Servizio Urbanistica provvede alla stipula della convenzione e, successivamente, al rilascio del relativo permesso di costruire per le urbanizzazioni.
- 9°. Le relative opere dovranno essere realizzate secondo le procedure di seguito descritte:
 - Qualora per ragioni di sicurezza la presenza delle opere di urbanizzazione primaria risulti necessaria ai fini dell'installazione del cantiere per la realizzazione degli edifici, il rilascio del permesso di costruire per la costruzione degli edifici potrà essere subordinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
 - Qualora le opere di urbanizzazione siano realizzate per stralci funzionali relativi e connessi a più comparti edificatori, i soggetti attuatori dovranno realizzare tali stralci funzionali di opere di urbanizzazione in base ad un cronoprogramma elaborato ai sensi del DPR n.554/99 art. 42 ed approvato dall'Amministrazione Comunale contestualmente alla stipula della convenzione. I permessi a costruire o le DIA, relative allo stralcio successivo al primo, non potranno essere rilasciati se le opere di urbanizzazione, collegate con lo stralcio precedente, non siano state completamente realizzate;
 - Sono a carico dei soggetti attuatori le richieste da rivolgere ai gestori delle reti infrastrutturali (linee elettriche, linee telefoniche, linee gas, reti acquedotti e fognature ecc...) per le

necessarie autorizzazioni o pareri e nulla osta nonché le spese relative agli allacciamenti e spostamenti dei sottoservizi.

- Al responsabile del procedimento della fase attuativa, individuato dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici all'interno della propria struttura, è affidato, inoltre, il compito dell'alta sorveglianza in corso d'opera e della presa in consegna delle opere a scomputo, che verranno acquisite al demanio comunale ed in particolare sono a lui demandati i seguenti adempimenti:
 - a) *L'effettuazione dei necessari controlli sui lavori con relazione sul loro stato di attuazione e sull'alta sorveglianza effettuata, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 554/1999 e s.m. e i. , in quanto, trattandosi di interventi assimilabili ad appalti in concessione, la Direzione Lavori è nominata dal soggetto attuatore fra i tecnici abilitati iscritti ai rispettivi Albi e privi di contenzioso con il Comune;*
 - b) *La proposta della nomina del collaudatore in corso d'opera con onere a carico dei soggetti attuatori e, allo scadere dei sei mesi dall'ultimazione dei lavori, la proposta dell'approvazione delle risultanze di collaudo congiuntamente all'autorizzazione allo svincolo della fideiussione e alla presa in carico delle opere;*
 - c) *La trasmissione ai competenti uffici Contratti e Patrimonio dell'atto di presa in consegna corredato delle planimetrie e dei frazionamenti necessari e relativi alle opere eseguite ed alle relative aree divise per tipologie, al fine di consentire il successivo controllo e manutenzione e gli atti amministrativi conseguenti.*
- Nelle aree soggette ad intervento edilizio diretto, possono essere scomutate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei termini di cui all'art. 1 qualora gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria siano di importo superiore a € 50.000,00, o, eccezionalmente per importi inferiori, qualora l'opera di urbanizzazione primaria e/o secondaria da realizzare a scomputo, risulti realizzabile nella sua interezza.
- La richiesta di realizzazione delle opere a scomputo deve essere inoltrata prima del rilascio del permesso di costruire allo Sportello Unico che avrà l'onere di trasmetterlo al Settore LL.PP. , unitamente all'atto di impegno. La richiesta dovrà comprendere il progetto preliminare con la stima sommaria delle opere .
- Il competente Servizio Lavori Pubblici, in relazione al tipo di opera che sarà realizzata a scomputo, fornisce la consulenza tecnica e nomina il responsabile del procedimento per la fase attuativa.
- La domanda di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, proposta dal responsabile del procedimento per la fase attuativa, è approvata o respinta dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento . La decisione della Giunta Comunale è comunicata allo Sportello Unico per l'Edilizia Servizio Urbanistica per gli adempimenti consequenziali.
- I soggetti attuatori hanno l'obbligo di scegliere il progettista ed il direttore dei lavori delle urbanizzazioni tra i tecnici iscritti agli albi ed ordini professionali, che non abbiano in corso contenzioso con il Comune .
- I soggetti attuatori hanno l'obbligo di presentare, entro i successivi 60 giorni dalla determinazione favorevole espressa da parte della Giunta Municipale, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione previste a scomputo, comprensivi di tutti gli elaborati grafici e del computo metrico estimativo delle opere, basato sul prezzario regionale. Per la definizione dell'importo delle opere, i computi metrici estimativi vanno redatti dai privati applicando il prezzario ufficiale regionale adottato dalla Regione Abruzzo , aggiornato

all'anno di riferimento con il ribasso del 10% su tutti i prezzi al netto degli oneri per la sicurezza cantieri , al netto di IVA, tanto in quanto esente ai sensi dell'art. 51 della legge 342/2000 ed al netto di ulteriori spese generali . Il progetto esecutivo presentato va esaminato dal competente Servizio LL.PP. Acquisiti i pareri, il suddetto progetto esecutivo è valutato dal servizio LL.PP. che lo approva con propria determinazione se conforme al preliminare .

- Il rilascio del permesso di costruire le opere e gli interventi edilizi collegati è condizionato alla stipula della convenzione degli obblighi dell'attuatore previa presentazione di polizza fideiussoria a garanzia delle opere da realizzare di importo pari a quello delle opere aumentato del 10% ai sensi degli artt. 1944 e 1957 del c.c.;
- Il soggetto attuatore ha l'obbligo di realizzare le opere entro la validità del permesso di costruire ovvero entro i termini previsti dall'atto unilaterale d'obbligo; il termine di cui sopra può essere posticipato con motivata determina del Responsabile del Procedimento del Servizio LL.PP. nei casi previsti dalla legge.
- Restano a carico dei soggetti attuatori le richieste da rivolgere ai gestori delle reti infrastrutturali (es. ANAS – ENEL – linee telefoniche – acquedotto ecc.) per eventuali preventivi di spesa e le necessarie autorizzazioni nonché le relative spese per allacciamenti e spostamenti dei sottoservizi, oltre agli oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo, anche in corso d'opera, e quant'altro necessario per consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

10°. Al responsabile del procedimento della fase attuativa, individuato dal Dirigente del Servizio LL.PP. all'interno della propria struttura, è affidato, inoltre, il compito dell'alta sorveglianza in corso d'opera e della presa in consegna delle opere a scomputo, che saranno acquisite al demanio comunale ed in particolare esso è tenuto a:

- a) Effettuare i necessari controlli sui lavori con relazione sul loro stato di attuazione e sull'alta sorveglianza effettuata, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 554/1999, in quanto, trattandosi di interventi assimilabili ad appalti in concessione, la Direzione Lavori è nominata dal soggetto attuatore, tra i tecnici iscritti agli albi ed ordini professionali, che non abbiano in corso contenziosi con il Comune;
- b) Provvedere alla proposta di nomina del collaudatore in corso d'opera con onere a carico dei soggetti attuatori e allo scadere dei sei mesi dall'ultimazione dei lavori, alla proposta di approvazione delle risultanze di collaudo congiuntamente all'autorizzazione allo svincolo della fideiussione ed alla presa in carico delle opere;
- c) Trasmettere al competente ufficio manutenzione e patrimonio l'atto di presa in consegna corredato delle planimetrie e dei frazionamenti necessari e relativi alle opere eseguite ed alle aree divise per tipologia, al fine di consentire il successivo controllo e manutenzione.

ART. 5 – ACQUISIZIONE GRATUITA DELLE AREE

1°. Compete al Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, intervenire all'atto notarile di acquisizione gratuita delle aree sulle quali insistono le opere realizzate e prese in consegna, se e quando necessario.

ART. 6 – EDILIZIA SOSTENIBILE

1°. Per gli interventi edilizi progettati e realizzati con criteri e materiali ecosostenibili, a basso impatto ambientale e a basso consumo si applicano riduzioni sul contributo per il rilascio del

permesso di costruire ai sensi della lettera e) del comma 3° dell'art. 17 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico per l'Edilizia).

2°. Sono interessati tutti gli interventi edilizi che, partendo da una condizione di qualità minima garantita per norma o regolamento, comportino il raggiungimento di obiettivi ulteriori o livelli prestazionali più elevati.

3°. I livelli prestazionale più elevati sono individuati in base ai seguenti criteri:

- risparmio energetico: riduzione dei consumi energetici per effetto di scelte sull'architettura, le tecnologie e i materiali, gli impianti;
- risparmio di risorse: accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse.

4°. Sono individuati specificatamente i seguenti due obiettivi ai quali è applicabile una riduzione sul contributo sul costo di costruzione pari al 10 % del costo dell'intervento per un livello prestazionale più elevato da calcolarsi in base alla documentazione da presentarsi prima del rilascio del permesso di costruire con computo metrico e stima o preventivo articolato di spesa di acquisto e installazione degli elementi. Alla ultimazione dei lavori dovrà essere presentata idonea documentazione attestante la spesa sostenuta.

OBIETTIVO 1 : CONTROLLO DELLA RADIAZIONE SOLARE ALLO SCOPO DI UTILIZZARE I GUADAGNI DI CALORE IN INVERNO E RIDURRE I CARICHI ESTIVI ATTRAVERSO LA INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili ed assimilate negli impianti di riscaldamento, per la produzione dell'acqua calda sanitaria, il risparmio energetico ed il miglioramento del confort abitativo e della qualità urbana.

La installazione, compatibilmente con vincoli di natura artistica ed architettonica, potrà avvenire sulle coperture o pareti soleggiate, ad integrazione dell'impianto per la produzione di acqua calda per uso igienico sanitario, fino a coprire il 70% del fabbisogno annuo.

Documenti necessari

- Relazione tecnica con schemi di impianto a firma del progettista
- Certificato dell'installatore con indicate caratteristiche nonché la rispondenza alle norme
- Particolari costruttivi relativi alla posa in opera

Norme di riferimento e di controllo

L. 9 gennaio 1991 n. 10 ; Legge 46/90 ; D.M. 2 aprile 1998 (in vigore dal 5 maggio 2000) ; L. 626 D.lgs/94 per i luoghi di lavoro ; DPR 412/93 per i consumi (stabilisce: la misurazione dei consumi ogni 2 anni e interventi di manutenzione ogni anno contro il dispendio energetico) ; Norme CEI.

OBIETTIVO 2 : RECUPERO PER USI COMPATIBILI DELLE ACQUE METEORICHE provenienti dalle coperture per un uso razionale delle risorse idriche. Le acque meteoriche, provenienti dal coperto, vanno raccolte in cisterne opportunamente dimensionate e vengono impiegate per usi compatibili riducendo il consumo di acque potabili :

- USI ESTERNI: irrigazione aree verdi di pertinenza, lavaggio auto, lavaggio aree pavimentate, usi tecnologici (per le attività produttive), altro in quanto assimilabile.
- USI INTERNI: alimentazione cassette wc e lavatrici (valutare nello specifico la purezza dell'acqua recuperata), alimentazione idrica degli scantinati, altro in quanto assimilabile.

Il progetto dell'impianto dovrà contenere la verifica attraverso il metodo di calcolo del dimensionamento del serbatoio e descrizione dettagliata dei sistemi di captazione, trattamento ed accumulo delle acque provenienti dal coperto.

Le caratteristiche tecniche devono essere documentate con una descrizione dettagliata dell'impianto, calcolo del volume della vasca di accumulo in funzione: del volume di acqua meteorica captabile in un anno dalla copertura dell'edificio; del fabbisogno idrico, espresso in mc , schemi d'impianto.

- 5°. La mancata realizzazione degli impianti per i quali si è richiesto lo scomputo prima del rilascio del permesso di costruire comporta la perdita del beneficio con l'obbligo del pagamento della somma abbonata nonché una sanzione pari al valore della stessa.

ART. 7 – NORME DI RINVIO

- 1°. Sono fatte salve le norme sovra comunali che dovessero stabilire, per la realizzazione delle urbanizzazioni a carico dei privati soglie di valori oltre le quali applicare le procedure di affidamento delle opere pubbliche.
- 2°. Sono altresì fatte salve le norme sovra comunali che dovessero intervenire a normare diversamente dall'attualità l'edilizia sostenibile .

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roni', located in the lower right quadrant of the page.